



Bruxelles, 11 novembre 2019
(OR. en)

13900/19

Fascicolo interistituzionale:
2019/0189(NLE)

SCH-EVAL 191
MIGR 188
COMIX 520

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	8 novembre 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	13186/19
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lituania , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lituania, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione dell'8 novembre 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lituania, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Lituania provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del rimpatrio eseguita nel 2018. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019) 2220 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) La procedura istituita per controllare sistematicamente il rispetto, da parte di un cittadino di paese terzo, dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo concesso per la partenza volontaria contribuisce all'efficacia del sistema di rimpatrio attuato dalla Lituania. La sala per bambini allestita nel centro per la registrazione degli stranieri offre un ambiente adatto e stimolante per i minori, il che, unitamente ad orari di apertura prolungati, alla possibilità di accedervi senza restrizioni, alla presenza di un assistente sociale e alla gran quantità di giochi a disposizione e di attività che vi sono organizzate, ne rende piacevole l'uso da parte dei bambini, senza dar loro l'impressione di un luogo di trattenimento. Entrambi questi aspetti dovrebbero essere considerati come buone pratiche.
- (3) Per garantire il rispetto dell'*acquis* di Schengen in materia di rimpatrio, in particolare delle norme e procedure di cui alla direttiva 2008/115/CE¹, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 3, 4 e 5.
- (4) È opportuno adottare tutti i provvedimenti necessari per rimpatriare in maniera efficace e proporzionata i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione recante raccomandazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, lo Stato membro valutato deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

la Repubblica di Lituania è invitata a

1. garantire che le decisioni di rimpatrio o le decisioni di allontanamento siano emesse sistematicamente e senza ritardi nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio della Lituania è irregolare, indipendentemente dal fatto che la sua identità sia confermata, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
2. assicurarsi che le decisioni relative a un divieto d'ingresso emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi informino gli interessati in modo adeguato e chiaro sulla portata geografica (intera UE) di tale divieto e sugli obblighi che esso comporta, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, e del considerando 14 della direttiva 2008/115/CE;
3. modificare la legislazione nazionale per garantire che alle persone che entrano in modo irregolare non sia preclusa la possibilità di vedersi concedere un periodo entro il quale lasciare volontariamente il paese, a meno che non vi siano motivi per concludere che ciò comprometterebbe la finalità del rimpatrio conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE;
4. modificare la legislazione nazionale per garantire che le decisioni di trattenimento siano soggette a un riesame d'ufficio da parte di un giudice in tutti i casi di trattenimento prolungato, al fine di verificare se sussistono ancora le condizioni per il trattenimento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE;
5. garantire che le decisioni di trattenimento imposte dagli organi giurisdizionali competenti siano sistematicamente emesse caso per caso, sulla base di una valutazione individuale, nel rispetto dei principi generali del diritto dell'UE e conformemente al considerando 6 della direttiva 2008/115/CE; garantire che tali decisioni facciano esplicito riferimento ai motivi previsti per il trattenimento prima dell'allontanamento di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, e indichino altresì la durata esatta del periodo di trattenimento, che deve essere il più breve possibile, ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE;

6. adottare misure atte a migliorare le condizioni del trattenimento presso il centro per la registrazione degli stranieri, garantendo che la struttura adibita al trattenimento sia progettata e sorvegliata in modo consono alla natura del trattenimento in un contesto di migrazione, sia all'interno che all'esterno; che l'area esterna del centro sia sufficientemente ampia da consentire attività all'aperto e sia dotata di un riparo che protegga dalle intemperie e di panchine; che si provveda più di frequente ad organizzare una gamma più ampia di attività ricreative; che vi sia un numero sufficiente di stanze adibite a visite di qualsiasi tipo, comprese quelle di familiari e avvocati, senza indebite limitazioni; che ogni giorno sia presente personale medico qualificato; che i locali comuni siano tutti adeguatamente arredati, in misura proporzionale alla capacità; che sia messa a disposizione una sala di preghiera per l'osservanza del credo religioso; che si possa accedere a una biblioteca;
7. garantire che siano assegnati finanziamenti adeguati all'organismo incaricato delle attività di monitoraggio dei rimpatri forzati e all'interno di esso, al fine di coprire adeguatamente le esigenze di controllo per tutti i tipi di operazioni svolte, incluso il trasporto aereo; far sì che i responsabili del monitoraggio siano debitamente formati, ad esempio attraverso programmi dell'UE disponibili quali il progetto di monitoraggio dei rimpatri forzati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
